

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA

1^ Sezione controversie lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie
La Corte composta dai Signori Magistrati:

Dott. Rossana Brancaccio	Presidente
Dott. Salvatore Casciaro	Consigliere rel.
Dott. Roberto Bonanni	Consigliere

alla udienza di discussione del 23.1.2020 ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 32 R.G.A.C. dell'anno 2017, vertente

TRA

rappresentato e difeso dall'avv.

APPELLANTE

E

in amministrazione straordinaria, in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentata dall'avv. Maddalena Boffoli

APPELLATA

Oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Frosinone n. 777/2016 emessa il 12.7.2016.

Conclusioni: come in atti.

Ragioni in fatto e in diritto della decisione

1. Con la sentenza gravata, il Tribunale di Frosinone dichiarava improcedibili le domande proposte da _____ il quale intendeva accertare, nei confronti di _____ in amministrazione straordinaria, la nullità del contratto di apprendistato e, per l'effetto, l'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con conseguente ricostituzione dello stesso rapporto e risarcimento del danno commisurato alle mensilità di retribuzione globale di fatto dal dì della messa in mora a quello della sentenza.

Evidenziava, in particolare, il Tribunale che la domanda di accertamento della nullità del rapporto di apprendistato, per come riformulata

in sede di riassunzione del giudizio contro _____ in amministrazione straordinaria, era certamente strumentale ad una successiva pronuncia di condanna al risarcimento del danno e, come tale, idonea a interferire sull'accertamento del passivo e sul principio della *par condicio creditorum*; onde la domanda in discorso, siccome in grado di incidere sulla massa attiva e di interferire con la *par condicio creditorum*, rientrava a pieno titolo nella competenza funzionale del Tribunale fallimentare, ciò ai sensi del combinato disposto degli artt. 24-52 L. Fall..

L'appellante si duole dell'erroneità della pronuncia sotto tre distinti profili:

- violazione e/o falsa interpretazione dell'art. 38 cpc, atteso che il primo giudice ha rilevato l'incompetenza funzionale ben dopo la prima udienza in riassunzione e all'esito del completamento dell'istruttoria testimoniale;

-violazione e/o falsa interpretazione 24 L. Fall. in relazione alla erronea interpretazione



della domanda azionata: il Tribunale avrebbe, a dire dell'appellante, "forzato" il concetto di strumentalità di un accertamento sull'altro, non avvedendosi che la domanda giudiziale era stata riformulata, e opportunamente ridimensionata, in sede di riassunzione del giudizio.

-omessa pronuncia di merito sulla domanda di nullità del contratto di apprendistato: profilo, questo, che il Tribunale avrebbe agevolmente acclarato se solo avesse vagliato, com'era doveroso fare, l'attività istruttoria espletata.

2. Ilva si è costituita in resistenza.

3. La causa è stata decisa alla odierna udienza come da dispositivo.

1. Occorre premettere che la domanda avanzata con l'originario ricorso era diretta a *"...accertare la nullità/illegittimità del contratto di apprendistato e, per l'effetto, a dichiarare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ab initio con conseguente diritto del ricorrente alla ricostituzione del rapporto di lavoro e al risarcimento del danno commisurati alle retribuzioni globali di fatto, tenuto conto dell'inquadramento al 3° livello Industria Metalmeccanica; accertare l'inadempimento all'obbligo formativo imposto dalla legge 25/1955 e dalla legge 30/2003 nonché dal d. lgs. n. 276/2003 e per l'effetto dichiarare la nullità del contratto di apprendistato stipulato con conversione del rapporto a tempo indeterminato ...condannando la convenuta al pagamento di una somma pari alla differenza tra quanto avrebbe dovuto versare a titolo di retribuzione piena e quanto versato a contribuzione agevolata, maggiorata del 100% come previsto dal co. 3 art. 53 d. lgs. n. 276/2003"*.

A seguito di dichiarazione di insolvenza di _____ e di successiva apertura della procedura di amministrazione straordinaria, _____ nel riassumere il giudizio per tale causale interrotto così riformulava le sue originarie domande:

In via principale:

- accertare e dichiarare, per tutte le causali di cui in narrativa, la nullità e/o illegittimità del contratto di apprendistato stipulato e per l'effetto dichiarare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ab initio con conseguente diritto del ricorrente alla ricostituzione del rapporto di lavoro;

-accertare e dichiarare l'inadempimento del datore di lavoro all'obbligo formativo imposto dalla Legge 25/55 e dalla Legge 30/2003 nonché dal D.Lgs 276/2003 e per l'effetto dichiarare la nullità del contratto di apprendistato stipulato con conversione del rapporto a tempo indeterminato sin dall'inizio del rapporto;

In via subordinata e nei limiti della competenza del Giudice Adito:

-accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al risarcimento dei danni commisurati alle mensilità di retribuzione globale di fatto, tenuto conto dell'inquadramento al 3 Livello Industria Metalmeccanica, maturate dall'atto di messa in mora alla data della sentenza, il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come per legge;

- condannare altresì la convenuta al versamento della somma pari alla differenza tra quanto avrebbe dovuto versare a titolo di retribuzione piena e quanto versato a contribuzione agevolata, maggiorata del 100% come previsto dall'art. 53 co. 3 D.Lgs 276/2003".

Trattasi di esercizio dei poteri defensionali che consentono, ferme le decadenze maturate, al difensore di rinunciare ad alcuni capi di domanda e/o di ridimensionare le originarie richieste rinunciando o graduandole nei termini ritenuti più opportuni.

Così indicato il petitum, il Tribunale ha ritenuto che il complesso delle richieste del Quattrococchi fosse "non procedibile" dinanzi al giudice del lavoro, per essere le devoluzioni dell'intera controversia di competenza del tribunale fallimentare.

Così facendo, il Tribunale ha tuttavia fatto erronea applicazione del principio consolidato, pienamente corrispondente alla fattispecie in decisione secondo cui *<<esula dalla competenza*

Firmato Da: BRANACCIO ROSSANA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 771d6fe8fa7c9f696a25065f0d7a78 - Firmato Da: CASCIARO SALVA TORE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1f6e03b9666e744c8ed615430f5530



funzionale del tribunale fallimentare, ai sensi dell'art. 24 R.D. 16 marzo 1942, n. 267, ed è, invece, devoluta alla cognizione del giudice del lavoro la controversia instaurata dal lavoratore che, senza avanzare pretese creditorie, chieda solo l'accertamento del proprio rapporto di lavoro, non risolto dal fallimento, alle dipendenze della società dichiarata fallita; dovendo, per contro, essere fatta valere in sede fallimentare una siffatta domanda, quando essa costituisca solo la premessa per ottenere nello stesso giudizio vantaggi patrimoniali di natura retributiva o risarcitoria>> (Cass. n. 8708/1999; Cass. 18.8.99. n. 8708; Cass. 18.6.04, n. 11439; cfr. altresì Cass. 19.6.2017 n. 15066 a tenore della quale "La sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa o ad amministrazione straordinaria della società datrice di lavoro determina l'improponibilità o l'improseguibilità, per tutta la durata della procedura, delle azioni del lavoratore dirette ad ottenere una condanna pecuniaria, benché accompagnate da domande di accertamento o costitutive aventi funzione strumentale; vanno, viceversa, proposte o proseguite davanti al giudice del lavoro le diverse azioni volte ad impugnare il licenziamento, a prescindere dalla tutela applicabile, per le quali la possibilità dell'insinuazione nello stato passivo dei relativi crediti risarcitori del lavoratore presuppone che ne siano stati determinati l'"an" e il "quantum").

Si è ulteriormente chiarito che, oltre che sulle questioni relative all'accertamento della esistenza, corretta qualificazione, validità della cessazione del rapporto di lavoro, anche in relazione all'azione d'accertamento della qualifica lavorativa nei confronti del datore di lavoro fallito (Cass. 18557/2009, Cass. 3 marzo 2003, n. 3129; 3740/1986) la cognizione resta devoluta al giudice del lavoro; trattasi di indirizzo giustificato "...per la natura dei diritti di cui si chiede tutela - i quali hanno una prioritaria dimensione non patrimoniale confermata dalla protezione accordata agli stessi dalle norme costituzionali - ed inoltre per la necessità di garantire un rapido scrutinio della domanda da parte del giudice del lavoro nelle forme del rito del lavoro, in vista dell'ipotesi in cui l'attività continui o vi sia ripresa dell'attività lavorativa, o per tutelare i connessi diritti previdenziali; tutte esigenze estranee all'esigenza della par conditio creditorum" (così Cass. n. 23418/2017).

Com'è agevole constatare dalla piana lettura delle conclusioni rassegnate nel ricorso in riassunzione, emerge che solo i capi di domanda proposti in via subordinata, aventi univoco contenuto patrimoniale, esulano dalla cognizione del giudice del lavoro, non anche quelli enunciati in via principale, il cui connotato di accertamento del rapporto di lavoro, e della sua perdurante esistenza, imponeva una trattazione dinanzi al giudice del lavoro adito.

In tali sensi la sentenza impugnata merita di essere parzialmente riformata, con affermazione di improseguibilità delle sole pretese creditorie.

2. A ciò non ostava, evidentemente, la fase del processo in cui tale statuizione è stata resa, ossia dopo l'udienza ex art. 183 c.p.c. (come richiamato dall'art. 38 c.p.c.).

A parte il fatto che tale preclusione (come incongruamente sostenuta dall'appellante) è perfino irragionevole ipotizzarla in relazione a evento interruttivo che, interferendo (evidentemente) in modo imprevedibile con le dinamiche del processo, è sottratto a rigide soglie di sbarramento, giova sottolineare che "...le questioni concernenti l'autorità giudiziaria dinanzi alla quale va introdotta una pretesa creditoria nei confronti di un debitore dichiarato fallito costituiscono questioni attinenti al rito, che non implicano questioni di competenza, quando il tribunale fallimentare coincida con il tribunale ordinario; pertanto, qualora una domanda sia diretta a far valere, nelle forme ordinarie, una pretesa creditoria soggetta al regime del concorso, il giudice adito è tenuto a dichiarare non la propria incompetenza bensì, secondo i casi, l'inammissibilità, l'improcedibilità o l'improponibilità della domanda, siccome proposta secondo un rito diverso da quello previsto come necessario dalla legge e, quindi, inidonea a conseguire una pronuncia di merito, configurando detta questione una vicenda "litis ingressum impediens", concettualmente distinta dalla incompetenza" (Cass. 10.4.2017 n. 9198).



3. Detto questo, occorre ora passare alla disamina nel merito della domanda di accertamento della nullità/illegittimità del contratto di apprendistato.

3.1 Tale domanda si appalesa infondata.

Il lavoratore, nel ricorso introduttivo di lite, aveva invero dedotto: che l'apprendistato si era svolto senza che avesse minimamente adempiuto all'obbligazione formativa; che tanto valeva a trasformare, *ab origine*, il rapporto di apprendistato (rapporto subordinato a causa mista, integrata dall'addestramento professionale, di durata predeterminata, caratterizzato alla scadenza dalla facoltà datoriale di recedere) in ordinario rapporto a tempo indeterminato (nel quale la legittimità del recesso è viceversa condizionata dal riscontro della giusta causa o del giustificato motivo); che il recesso dall'apprendistato si risolveva, pertanto, in un recesso ingiustificato; che l'Azienda andava allora, tra l'altro, condannata al pagamento di tutte le mensilità maturate dall'illegittima cessazione alla ricostituzione del rapporto.

Il lavoratore, dunque, aveva espressamente prospettato la conversione del rapporto di apprendistato in ordinario rapporto a tempo indeterminato, quale conseguenza del totale inadempimento datoriale dell'obbligazione formativa, in linea con l'insegnamento della Corte di legittimità (cfr. Cass. 4920/14, in fattispecie in cui, riscontrata la non gravità dell'inadempimento, la conversione è stata per l'effetto esclusa).

Come si vede, esistevano tutte le condizioni perché l'introdotta controversia fosse trattata *in parte qua* secondo il rito speciale lavoristico.

La reclamata sentenza, che ha sostanzialmente emesso un non liquet sul presupposto (erroneo) che dovesse devolversi la cognizione di tali aspetti al giudice fallimentare, merita (s'è detto) censura su questo punto.

Senonché, dalle risultanze istruttorie non si evidenzia l'inadeguatezza dell'espletata attività formativa.

Quest'ultima, secondo quanto rettamente sostiene l'appellata, sarebbe stata impartita dal capo-reparto tutor aziendale, il quale – come riferito anche dai testi – avrebbe effettuato un affiancamento (così teste "...ho visto il ricorrente lavorare alla linea con teste "...ricordo che il ricorrente i primi tempi ha lavorato con me...c'era una persona che ha affiancato il ricorrente per l'utilizzo della spianatrice"), illustrando al lavoratore il funzionamento del macchinario, la consistenza delle sue mansioni e le corrette modalità di loro esecuzione ("anche se il , come altri ragazzi, era sveglio quindi ha appreso subito", così ancora il teste il che spiega quanto riferito dal teste secondo il quale "...il tutor non sempre affiancava il perché svolgeva anche altri ruoli").

Sempre dal testimoniale direttore dello stabilimento di emerge che il ricorrente "...ha svolto un apprendistato teorico-pratico, quello teorico in aula era diviso in moduli, tecnico, normativo e della sicurezza, mentre la parte pratica ha riguardato anche la movimentazione del materiale e l'uso del carroponte"; completata la fase di apprendimento, prosegue sempre il teste il ricorrente ha imparato a fare il conduttore della linea di taglio".

Si noti che il teste in menzione chiarisce che anche durante la fase di cassaintegrazione l'apprendista ha svolto "piccoli lavori affiancato sempre da lavoratori più anziani", il che conferma l'effettività e la continuità dell'addestramento, che non esclude (beninteso) che l'apprendista possa vedere nel tempo crescere i propri margini di autonomia nell'esercizio della prestazione lavorativa. E ciò si mostra d'altronde in linea con gli scopi dell'addestramento, posto che l'attività formativa, modulabile in relazione alla natura e alle caratteristiche delle mansioni che il lavoratore è chiamato a svolgere, deve essere in grado di raggiungere lo scopo di attuare una sorta di ingresso guidato del giovane nel mondo del lavoro (Cass. n. 11265/13).

4. Alla stregua delle considerazioni suesposte, la domanda di accertamento della nullità del contratto di apprendistato deve essere (conclusivamente) respinta.

Conseguentemente, va emessa la statuizione di cui al dispositivo.



5. In relazione all'esito complessivo del giudizio, stimasi equo compensare per un terzo le spese di lite che -nei residui due terzi, liquidati in dispositivo- sono poste a carico parte soccombente.

PQM

in parziale riforma dell'impugnata sentenza, confermata nel resto, rigetta la domanda di accertamento della nullità del contratto di apprendistato proposta da con il ricorso in riassunzione del 7.4.2015;condanna quest'ultimo al pagamento dei due terzi delle spese di lite liquidati in €. 2.800,00 per il primo grado e in €. 2.400,00 per il presente grado, oltre rimborso spese gen. al 15%, IVA e CAP; compensa il residuo terzo.

Roma, 23.1.2020

L'Estensore –Salvatore Casciari

Il Presidente –Rossana Brancaccio

Firmato Da: BRANCACCIO ROSSANA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 771d61e8fa7c9f696a25065f0f07a78 - Firmato Da: CASCIARO SALVATORE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1f6e03b96b6e744c8e9d615468d855f4

